

n. 73495/2016 r.g.

(ricorso d'urgenza ante causam)



TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE TRIBUNALE DELLE IMPRESE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9/1/2017;

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. (ante causam), depositato in data 2/11/2016, in cui il ricorrente Gatti Francesco (avv.to Massimo Manfredonia), premesso di essere socio della convenuta Hi Ferrari Srl, in quanto titolare del 18% del capitale sociale della stessa, nonché di esserne stato amministratore fino al 14/11/2015, ha allegato che, in quanto non più partecipe della gestione della società, aveva diritto al controllo dell'andamento dell'amministrazione della stessa, temendo invero, anche a causa del negativo andamento dei conti, che l'attuale gestione della società da parte del nuovo organo amministrativo, di cui erano membri i dottori commercialisti Francesco Alati, Valerio Pagano e Domenico Sapia, non fosse correttamente espletata, con grave danno per la società e per i suoi soci; che non gli era stato consentito il libero accesso alla documentazione sociale; che invero con comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, del 21/10/2016, gli amministratori della società gli avevano ancora una volta negato accesso ai fatti della gestione societaria, dichiarando che gli sarebbe stata consentita solo una limitata conoscenza di questi, previa apposita richiesta scritta contenente l'indicazione dei documenti da esaminare, dei quali peraltro si offriva l'esame non presso la sede della società, ma presso un consulente esterno; che ancora in data 24/10/2016 la società gli aveva inviato documentazione, peraltro irrilevante, nell'evidente intendimento dell'organo amministrativo di non



permettere un accesso pieno ai fatti gestionali della società; che i motivi, pretestuosamente addotti a giustificazione del diniego oppostogli, erano stati dalla società prospettati in termini di preteso conflitto di interessi, fatto risalire al periodo in cui egli era stato amministratore della società ed al fatto che contro di esso ricorrente era stata recentemente proposta azione di responsabilità; che pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, aveva diritto di accesso alla documentazione sociale, come meglio indicata in ricorso. Tanto premesso, il ricorrente concludeva nei seguenti termini: “ ... 1. in via principale, ritenuta la sussistenza dell’urgenza, ordinare, inaudita altera parte, con decreto motivato, alla Hi Ferrari S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Francesco Alati, di consentire al sig. Francesco Gatti l’accesso, direttamente o mediante professionisti all’uopo delegati, presso la sede operativa della Hi Ferrari S.r.l., anche in presenza di un amministratore ovvero di un consulente della società, e previa indicazione dei giorni e delle ore; con facoltà di estrarre copia a cura e spese dell’ostante, con esclusione di ogni ulteriore esborso, a qualsiasi titolo a tutta la documentazione concernente l’andamento gestionale della società, ed in particolare l’accesso: 1) all’archivio societario, con particolare riguardo alla contabilità, agli estratti conto bancari, alle fatture ed a tutti gli altri documenti contabili di rilevanza per l’andamento della società; 2) al software gestionale ricomprendente l’andamento delle prenotazioni, degli incassi in sospeso e della loro scadenza, come pure l’evoluzione delle prenotazioni in generale; 3) a tutta la corrispondenza, anche legale, della società, anche quella con la quale si è comunicata l’interruzione di rapporti di lavoro, di collaborazione coordinata e continuativa, e di fornitura di merci e servizi, nonché delle risposte impugnative, e/o delle contestazioni, da tutti tali terzi eventualmente inviate; ricompresi tutti gli atti legali di natura giudiziale e stragiudiziale a tali impugnative correlati; 4) ai contratti con i nuovi dipendenti e con i nuovi fornitori di beni e servizi che abbiano rimpiazzato analoghi rapporti con precedenti dipendenti e fornitori, interrotti dalla società successivamente al 15 novembre 2015, fissando l’udienza, da svolgersi nei successivi quindici giorni dinanzi al Giudice designato, per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti



adottati con decreto, fissando altresì il termine per la notifica del ricorso e del decreto;  
2. ovvero, in via subordinata, ritenuta la necessità e/o l'opportunità dell'instaurazione del contraddittorio, voglia accogliere le medesime conclusioni di cui al punto 1. che precede con ordinanza, disponendo la previa convocazione delle parti e fissato il termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto alla Hi Ferrari S.r.l.; 3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;

fissata la comparizione delle parti all'udienza del 12/12/2016;

letta la memoria di risposta della Hi Ferrari Srl (avv.to Alessandro Alfieri), in cui, dando atto che non era stato impedito alcun accesso alla documentazione sociale, invero in buona parte già trasmessa spontaneamente al ricorrente, e che si era in attesa di specifica richiesta, da parte di costui, della documentazione ancora da esaminare, si è concluso nei seguenti termini: “ ... nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per l'effetto, rigettare, in ogni caso, il ricorso proposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento”;

lette le memoria autorizzate, depositate nei termini concessi;

sentiti i procuratori delle parti;

osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.

Appare opportuno soffermarsi prima sulla norma sostanziale (art. 2476 c.c.), attesa la necessità di esaminare anche la legittimazione attiva del ricorrente, per poi passare all'esame del profilo processuale (art. 700 c.p.c.).

Il secondo comma del citato art. 2476 c.c. -nel testo introdotto dal D.Lgs. 6/2003- riconosce, ai soci che non partecipano all'amministrazione di società a responsabilità limitata, il diritto “di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”.

In analogia con quanto previsto dall'art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto di



informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare; infatti la legge, nel riconoscere detto diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all'intera documentazione sociale, non si riferisce ad un determinata (minima o massima) entità di quote possedute né di per sé esclude che la richiesta possa essere avanzata, in ipotesi, anche dal socio di maggioranza.

Dunque è necessario e sufficiente che il richiedente sia socio, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, e che non partecipi attualmente all'amministrazione della società.

Lo stesso discorso vale pertanto anche con riferimento all'ipotesi in cui il socio richiedente possa essere stato in precedenza organo amministrativo della società; infatti anche in questo caso -si tratta di ipotesi concreta nell'odierna controversia- detta pregressa qualifica non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l'incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa: l'unico e comprensibile ostacolo è appunto l'attualità della funzione gestoria.

La pregressa attività gestoria non consente neanche di limitare l'accesso alla sola documentazione attinente 'agli sviluppi della situazione pregressa' e quindi agli atti compiuti successivamente dal nuovo organo amministrativo; infatti, proprio per garantire la pienezza dell'esercizio del potere di controllo, la richiesta di informazioni e di documenti ben potrebbe riguardare anche il passato, ossia il periodo in cui il socio richiedente possa aver ricoperto incarichi di gestione come organo amministrativo.

Al riguardo è agevole rilevare che in maniera del tutto comprensibile e condivisibile la norma si riferisce, come implicito limite all'esercizio di tale potere, all'attualità del potere gestorio e non è possibile limitare l'ordine di consultazione e di estrazione copia alla sola documentazione formatasi successivamente alla cessazione del socio dalla carica di amministratore della società, in quanto un reale ed effettivo esame dell'andamento della società presuppone che la documentazione da mostrare



sia completa e non limitata al solo ultimo periodo con esclusione della conoscenza delle dinamiche che nel tempo hanno portato a quelle più recenti situazioni: in ogni caso, quanto all'ampiezza dell'esame, rileva l'interesse concreto del socio.

Approfondendo il discorso, va rilevato che il diritto di cui si discute - strumentale all'esercizio del potere di controllo accordato al socio anche nell'interesse della società oltre che alla tutela dei propri diritti - attiene alla richiesta di informazioni ed alla consultazione di tutti i documenti relativi all'amministrazione della società fin dal momento della relativa costituzione e, secondo la giurisprudenza di questo Ufficio, comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, il tutto a spese del socio interessato e senza pregiudizio per la funzionalità dell'attività gestoria e per la riservatezza della documentazione stessa.

La legge di riforma attribuisce -ex art. 2476, 2° comma, c.c.- al socio non amministratore penetranti diritti di controllo individuale sull'amministrazione della società, da riconoscere indipendentemente dalla presenza o meno di organi di controllo, come il Collegio sindacale; si è in presenza invero, a favore del socio che non partecipa attualmente alla gestione della società ed anche nel caso in cui la società sia in liquidazione, di un vero e proprio diritto potestativo, che si sostanzia sia nel diritto all'informazione sullo svolgimento degli affari sociali che nel diritto alla consultazione ed alla estrazione di copia di tutta la documentazione sociale.

Benché si sia in presenza di un diritto potestativo, la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tal caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente



legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

Parimenti contrarie a buona fede risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.

In siffatti casi sussiste pertanto un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili verso la società per l'indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società stessa (in questi termini, cfr., Tribunale Roma, 9 luglio 2009, secondo il quale, laddove sussista il rischio concreto che il socio di Srl, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguimento dell'interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio).

Altre volte, la giurisprudenza invoca, ai fini di delimitare i contorni del diritto potestativo del socio di operare il controllo sulla documentazione sociale, il principio dell'abuso del diritto.

Tuttavia, sia che si invochi il limite generale derivante dai doveri di correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto sociale sia che si invochi la figura dell'abuso del diritto, è certo che i soci non possano esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti; una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall'ordinamento ai soci stessi.

E' quasi superfluo ricordare che il diritto di accesso alla documentazione sociale soggiace agli obblighi di riservatezza, rafforzati da tutela anche penale.

In tale contesto ricostruttivo della disciplina non sarebbe di per sé di ostacolo al diritto di accesso il fatto che nei confronti del socio (ex amministratore) possa essere stata esercitata l'azione sociale di responsabilità o ne fosse previsto l'esercizio;

bisogna vedere caso per caso se, alla luce delle superiori osservazioni, vi possa essere in concreto un pregiudizio per la società, non senza dimenticare che un conto è il riconoscimento del diritto del socio al libero accesso alla documentazione sociale ed un conto sono le modalità con cui deve essere esercitato detto diritto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e senza arrecare pregiudizio alla funzionalità dell'attività gestoria.

Tornando al caso di specie, si osserva che, come allegato e provato dalla resistente, già vi è stato l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente, con riferimento a pretesa mala gestio, e che asseritamente vi sarebbe una situazione di conflitto di interessi quanto all'incondizionato accesso alla documentazione sociale ed alla sede operativa della società (cfr. memoria di risposta: “ ... A ciò si aggiunga che l'odierno ricorrente è stato convenuto in giudizio ex art. 2476 c.c. per il risarcimento del danno correlato alle proprie illegittime condotte in danno della società resistente; ne consegue che è certamente inopportuno che gli venga concesso l'accesso diretto presso la sede operativa della società ad atti specificatamente di gestione ed a dati sensibili dell'attività dell'Hotel (di cui buona parte sono peraltro già in suo possesso), oltre che di potere avvicinare soggetti chiamati a testimoniare nell'ambito del predetto giudizio; nonché specifiche notizie legali concernenti problematiche già oggetto dell'azione di responsabilità pendente in suo danno. ...”).

Al riguardo, premesso che la società resistente, proprio perché ha già esercitato l'azione sociale di responsabilità, deve aver ragionevolmente acquisito tutti gli elementi da porre a base della domanda risarcitoria e premesso altresì che non può di certo essere la società a stabilire ciò che può essere esaminato della documentazione sociale, è evidente che l'accesso del socio (ex amministratore) non potrebbe in alcun modo incidere su un quadro probatorio già delineato e su fatti di gestione ormai risalenti nel tempo; inoltre, trattandosi appunto di fatti già stati posti a base della domanda risarcitoria, si deve ragionevolmente ritenere che gli stessi siano stati oggettivamente ben delineati ed individuati nell'atto di citazione e soprattutto ben suffragati a livello probatorio da atti e documenti.





Del resto, quanto al paventato pericolo di “ ... poter avvicinare soggetti chiamati a testimoniare nell’ambito del predetto giudizio ...”, è sufficiente rilevare che un tale evento ben potrebbe realizzarsi al di fuori della sede operativa della società, in qualsiasi strada di Roma, per cui è di tutta evidenza la debolezza dell’argomento.

Non risultano neanche prospettate specifiche condotte in mala fede o meramente emulative da parte del socio istante: sulla non decisività dell’asserita mancata richiesta da parte del socio e sulla non decisività delle produzioni documentali spontanee da parte della società, poi si dirà.

In conclusione il ricorrente -socio ed ex amministratore- è pienamente legittimato ad agire ex art. 2476, 2° comma, c.c..

Passando ai profili in rito, si osserva che detto potere di controllo può essere esercitato, come del resto avviene normalmente e del tutto ragionevolmente, anche in via d’urgenza e a tal proposito va ribadito che, a seguito della riforma dell’art. 669 octies c.p.c. (cfr. citato D.L. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d’urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che debbano comunque sempre essere prospettati il petitum e la causa petendi in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del diritto azionato.

Dunque la concessione dell’invocato provvedimento d’urgenza continua a presupporre pur sempre la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e -il secondo- come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far





valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Nel caso di specie il ricorso introduttivo appare adeguatamente completo quanto all'individuazione dei fatti costitutivi della sottesa domanda di merito: il ricorrente ha espressamente richiamato il diritto di informazione e di controllo previsto dall'art. 2476, 2° comma, c.c., al fine di verificare la situazione contabile e gestoria ed avere una più esaustiva visione della contabilità della società, anche alla luce dei prospettati conflitti di interessi in cui asseritamente si troverebbero alcuni degli attuali amministratori.

Non esistono inoltre forme di tutela tipiche previste dall'ordinamento; quindi il ricorso è ammissibile.

Passando al merito, si osserva, quanto al *fumus boni iuris*, che dell'esistenza di tale diritto di informazione e di controllo, espressamente previsto e riconosciuto dall'art. 2476, 2° comma, c.c., non è dato dubitare. Del resto, avendo la resistente allegato di aver trasmesso documentazione al ricorrente e di essere stata in attesa della richiesta di ulteriore documentazione, è intuitivo il riconoscimento del diritto del ricorrente all'accesso.

Non condivisibile risulta peraltro quanto allegato dalla resistente sul fatto che “ ... il socio Francesco Gatti avrebbe ben potuto (e dovuto) evitare un inutile e dispendioso contenzioso per la Società e per lo stesso Tribunale formulando preventiva richiesta della documentazione societaria eventualmente non ancora in suo possesso, che gli sarebbe stata consegnata, ovvero messa a disposizione per la consultazione diretta, come del resto già avvenuto. ...” (cfr. memoria autorizzata di parte resistente).

Al riguardo va infatti rilevato, in primo luogo, che il socio non può preventivamente sapere quale specifica documentazione sociale possa o debba essere richiesta, tanto è vero che la legge parla genericamente di accesso ai documenti sociali, e che pertanto questo diritto, salvo i limiti di cui si è detto, deve essere declinato nel modo più ampio possibile; quindi deve essere consentito al socio, anche tenuto conto delle modalità tecniche di conservazione (cartacea o informatica),



l'accesso, con possibilità di estrarne copia, a spese dello stesso, a tutta la documentazione sociale, nessuna esclusa, così da doversi ricomprendere -ma l'elenco non è esaustivo, in quanto si deve tener conto delle specificità di ogni società- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti in cui sia parte la società, tutti gli atti anche giudiziari notificati a (o da) privati ovvero a (o da) Pubbliche Amministrazioni, il tutto dalla data di costituzione della società -ovvero dalla più vicina data indicata dal ricorrente, in base alle sue esigenze di controllo- fino alla data dell'accesso.

In secondo luogo, come corollario di questo assoluto diritto di accesso, non può di certo essere la società, attraverso l'invio spontaneo di documentazione, a stabilire cosa debba o possa essere esaminato dal socio; è evidente poi che in tal modo non si avrebbe neanche la certezza che l'invio riguardi tutta la documentazione formatasi fino a quel momento e tutta quella rilevante per un penetrante controllo dall'esterno della corretta gestione della società.

In terzo luogo, portando a sintesi le superiori premesse, è altrettanto evidente che non avrebbe senso ipotizzare un'attivazione della società a specifica ed analitica richiesta del socio, il quale invero -come detto- potrebbe non essere in grado di sapere quale documento chiedere; del resto è solo dall'esame ragionato e coordinato di tutta la documentazione sociale che il socio e/o il suo delegato possono avere un quadro organico della situazione societaria nel suo complesso e conseguentemente focalizzare l'attenzione su questo o quel determinato profilo ovvero su questo o quel determinato atto gestorio.

Si è già detto che la resistente ha inviato della documentazione al ricorrente, asseritamente anche quella oggetto dell'odierna richiesta giudiziaria, e che era in attesa di una richiesta specifica da parte del ricorrente per ulteriori trasmissioni, quando aveva ricevuto la notifica del ricorso d'urgenza.



Orbene, nel prendere atto dell'attivazione spontanea della società in fase pregiudiziale -si tratta di condotta rilevante in tema di disciplina del regime delle spese- e delle allegazioni della stessa, va ribadito -da un lato- che l'accesso, salvo i limiti dell'abuso del diritto, non ricorrente nel caso di specie, è ad ampio spettro e non può essere rimesso all'iniziativa della società, così che possa essere essa stessa a decidere sull'oggetto e sull'ampiezza dell'ostensione, e -dall'altro- che, anche a voler per mera ipotesi ritenere necessaria una richiesta analitica del socio sui documenti da esaminare -ma si è già detto che il socio potrebbe non essere in grado di sapere a priori quali possano essere i documenti che abbia interesse di esaminare e quindi di richiedere-, va evidenziato che nel caso di specie in ricorso, tanto nella parte espositiva quanto nelle conclusioni, era stato esattamente indicato cosa si voleva esaminare e la resistente né in comparsa di risposta né nella memoria autorizzata ha messo a disposizione la documentazione richiesta né ne ha consentito l'esame, anzi -come detto- nella memoria di risposta ha richiamato l'introduzione del giudizio di responsabilità per negare il diritto del socio al libero ed incondizionato accesso alla documentazione sociale presso la sede operativa.

L'art. 2476, 2° comma, c.c. parla di "... diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali ...", in aggiunta al distinto diritto "... di consultare ... i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione", per cui, pur ricordando che l'esercizio di tale diritto non deve essere di ostacolo alla normale attività gestoria e che l'acquisizione delle informazioni sulla gestione non deve imporre all'organo amministrativo un'attività ulteriore, come sarebbe p.es. quella di fornire un rendiconto, ossia un documento di sintesi frutto di apposita analisi, sull'impiego delle risorse della società o sull'andamento passato o prevedibile della gestione, è innegabile che il socio, come condivisibilmente indicato in ricorso, abbia diritto di "... accesso ad ogni fonte conoscitiva che consenta di valutare debitamente: a) l'andamento degli incassi e dei pagamenti passivi, anche per verificare la loro inerenza a fatti correttamente contabilizzati perché genuinamente afferenti all'andamento aziendale; b) l'andamento delle prenotazioni, degli incassi in sospeso e della loro scadenza, perché indispensabili per valutare la linea evolutiva della



gestione dell'albergo rappresentata dalla precostituzione delle possibili fonti di ricavo futuro; c) il contenuto della corrispondenza e della documentazione legale concernente l'interruzione dei rapporti di lavoro o di fornitura, incluse le risposte e le impugnative delle controparti, che già risultano in alcuni casi intervenute, perché parimenti imprescindibili per valutare le proporzioni degli elementi negativi di reddito e la loro tendenza prospettica, rilevante nella prognosi sull'andamento gestionale futuro della società ..." (cfr. ricorso): si tratta di elementi conoscitivi coerenti e connessi all'attività svolta dalla società (gestione di albergo) ed alla gestione della stessa; quindi sarebbe anche rispettato il requisito della continenza.

Per potere rendere attuabile tale diritto di controllo e di esame, il ricorrente ha evidenziato che fosse " ... indispensabile l'accesso: " ... d) all'archivio societario, con particolare riguardo alla contabilità, agli estratti conto bancari, alle fatture ed a tutti gli altri documenti contabili di rilevanza per l'andamento della società; e) al software gestionale ricomprensente l'andamento delle prenotazioni, degli incassi in sospeso e della loro scadenza, come pure l'evoluzione delle prenotazioni in generale; f) a tutta la corrispondenza, anche legale, della società, anche quella con la quale si è comunicata l'interruzione di rapporti di lavoro, di collaborazione coordinata e continuativa, e di fornitura di merci e servizi, nonché delle risposte impugnative, e/o delle contestazioni, da tutti tali terzi eventualmente inviate; ricompresi tutti gli atti legali di natura giudiziale e stragiudiziale a tali impugnative correlati; g) ai contratti con i nuovi dipendenti e con i nuovi fornitori di beni e servizi che abbiano rimpiazzato analoghi rapporti con precedenti dipendenti e fornitori, interrotti dalla società successivamente al 15 novembre 2015; ..." (cfr. ricorso).

Anche in questo caso la richiesta appare perfettamente legittima ed accoglibile.

Alla luce delle superiori considerazioni sul fatto che l'accesso deve riguardare non necessariamente singoli atti o documenti, in ipotesi non conosciuti dal socio non amministratore, ma gli archivi (cartacei o informatici) ed in generale tutta la documentazione sociale e che l'istanza di accesso non è stata soddisfatta dalla società neanche pendente il giudizio e quindi quando la stessa aveva comunque avuto piena

contezza di quanto richiesto dal socio, ritiene il Giudice che la domanda d'urgenza deve essere accolta con il riconoscimento del diritto del ricorrente all'accesso all'intera documentazione sociale, qualunque sia il sistema di archiviazione.

Passando al requisito del *periculum in mora*, oltre a richiamare quanto detto, appare evidente che la forzata ignoranza sull'intero panorama delle vicende gestionali ed in genere sulle vicende della società, non eliminate dal fatto che in passato il ricorrente sia stato amministratore unico ovvero che parte -ma non si sa in quale misura- della documentazione sociale possa essergli stata trasmessa, rendono chiara la necessità di consentire al predetto, anche al fine di tutelare la propria posizione di socio nonché di soggetto in ipotesi legittimato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti del nuovo organo amministrativo, di avere pieno e completo accesso alla documentazione sociale.

Inoltre appare intuibile che il lamentato deficit di informazioni non può neanche consentire al socio di prospettare più compiutamente quali pregiudizi irreparabili rischiano di profilarsi a danno proprio e/o della società stessa.

In conclusione l'ingiustificato procrastinarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibile libero e completo accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il *periculum in mora* che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società ed impedisce l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie.

Riprendendo il discorso precedentemente fatto, va ribadito che non è possibile alcuna limitazione temporale, per il solo fatto che in passato (fino al 14/11/2015) il ricorrente sia stato amministratore unico della società.

Meramente allegati e comunque superati dalla già avvenuta introduzione della causa sono -come detto- i possibili rischi connessi alla pendenza del giudizio di responsabilità; quindi non vi sono motivi che giustifichino, in termini di abuso del diritto o di possibile danno per la società, l'esclusione o la limitazione del diritto di accesso alla documentazione sociale.



Per evitare equivoci -solo per questo motivo se ne parla- è intuitivo che l'unica limitazione, peraltro implicita in quanto si tratterebbe comunque di documentazione non necessaria agli invocati fini conoscitivi e comunque neanche richiesta in ricorso, riguarda la corrispondenza, peraltro riservata, fra il legale e la società per quanto attiene alla proposizione della causa di responsabilità ex art. 2476, 1 e 3° comma, c.c. nei confronti del Gatti ed alle strategie processuali di quella causa come di altre cause fra le parti.

E' altresì evidente, per quanto riguarda tutto il resto della documentazione sociale, che tanto il socio quanto il professionista eventualmente delegato sono tenuti agli obblighi di riservatezza, con conseguenze civili e penali in caso di violazione.

Per quanto riguarda l'accesso " ... al software gestionale ricomprensente l'andamento delle prenotazioni, degli incassi in sospeso e della loro scadenza, come pure l'evoluzione delle prenotazioni in generale; ...", di cui al superiore punto e), va ribadito che, come è riconosciuto il diritto alla consultazione della documentazione in cartaceo e dei relativi archivi, così deve essere consentita la consultazione degli archivi informatici e del sistema gestionale e che, come è riconosciuto il diritto del socio di richiedere copia della documentazione cartacea, ma non p.es. il diritto di portare i libri fuori dalla sede sociale e/o operativa, così deve essere riconosciuto il diritto del socio di ottenere copia su supporto informatico della documentazione archiviata nel sistema informatico: è evidente che ogni spesa, anche relativa alla retribuzione oraria del personale distolto dalle sue abituali funzioni, deve essere posto a carico del ricorrente.

Si precisa inoltre che, conformemente alla disposizione di legge, questo accesso al sistema informatico non può né deve avvenire direttamente ed autonomamente da parte del socio non amministratore, ma può -e deve- essere attuato, previo apposito appuntamento e con modalità tali da evitare pregiudizi alla funzionalità della società, esclusivamente da personale della società stessa, a ciò delegato dall'amministratore, e che sempre sotto il controllo dell'amministratore deve avvenire il rilascio di copie su supporto informatico, con esclusione di qualsiasi richiesta che non sia limitata ai semplici dati (come p.es. richiesta di analisi o di



valutazione di dati aggregati sui flussi di clienti e sulle prenotazioni) e con esclusione di qualsiasi ingerenza del socio non amministratore nella tenuta o gestione del sistema informatico, su cui non può né deve aver accesso diretto né presso la sede legale o operativa né, a maggior ragione, da un eventuale accesso remoto.

In conclusione, va riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente di accesso - come richiesto- alla documentazione cartacea ed al sistema informatico gestionale della società, con le cautele e i limiti di cui si è detto.

Alla luce delle risultanze di causa, la domanda cautelare va accolta nei termini su indicati con ordine alla società resistente di consentire al ricorrente e/o a persona di fiducia di quest'ultimo di poter esaminare, con facoltà di estrarne copia o di richiederne copia su supporto informatico -il tutto a spese del ricorrente-, tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società nonché quella relativa ai flussi dei clienti, previa comunicazione del luogo o dei luoghi in cui è custodita la suddetta documentazione.

Attesa la condotta della società resistente, le spese di lite, liquidate in base al DM 55/2014, vanno compensate per metà, ponendo il residuo a carico della stessa per il grado di soccombenza; va riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, DM 55/2014).

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso, ordina alla resistente Hi Ferrari S.r.l. di mettere a disposizione del socio Gatti Francesco e/o di professionista di sua fiducia tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere, meglio indicata in motivazione ed anche se archiviata su supporti informatici, riguardante la gestione della società dalla data della sua costituzione -o dalla più vicina data indicata dal ricorrente, in base alle sue esigenze di controllo- fino alla data dell'accesso, nonché di consentire di estrarne copia o di riceverne copia su supporto informatico, a spese del ricorrente, previa comunicazione del luogo o dei luoghi in cui è custodita la suddetta documentazione;





- compensa per metà le spese di lite e pone a carico della società resistente, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in complessivi 1.000,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 27/1/2017

Il Giudice  
dott. Francesco Remo Scerrato

